

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

# DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 404 DEL 17/03/2023

**Proposta di determina Nr. 450 del 17/03/2023**

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.  
COMUNE DI MORRO D'ORO.  
AMPLIAMENTO DI UNA CAVA IN LOCALITÀ TRAPANARA. DITTA:  
GENTILE INERTI S.R.L.  
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.  
PARERE DI CONFORMITÀ AL P.T.C.P. E PARERE RESO IN QUALITÀ DI SOGGETTO CON COMPETENZA AMBIENTALE.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

**VISTI** il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

**VISTA** la nota prot. n. 70387/23 del 20/02/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 20/02/2023 al n. 4423, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio valutazioni ambientali, con allegata la documentazione riguardante la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'ampliamento di una cava in località Trapannara del Comune di Morro d'Oro;

**ESAMINATA** la documentazione tecnica allegata alla nota sopra richiamata ed in special modo lo Studio Preliminare Ambientale;

**CONSIDERATA** la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

**PRESO ATTO** che, a confine con l'area interessata dall'ampliamento, è in esercizio una cava dal 2011 con Autorizzazione Comunale n. 21, con successive proroghe e primo ampliamento autorizzato nel 2020. In termini catastali, la cava in corso impegna, compreso il primo ampliamento, le seguenti particelle del fg 18: 74, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158. Attualmente anche il primo ampliamento è in procinto di completamento e potendo disporre dei terreni limitrofi, è stato elaborato un nuovo progetto di ampliamento che dia continuità operativa. Catastalmente il nuovo ampliamento interesserà il fg 22: particelle 400, 73, 74, 85 e il fg 18: p.lle 156/p e 159/p per complessivi: 22.688 mq. La superficie netta sulla quale si sviluppa il progetto è di circa 2,3 Ha e non è prevista suddivisione in lotti. I lavori si svolgeranno per fette discendenti con splateamenti progressivi. In base alle esigenze della ditta, i lavori si svolgeranno complessivamente nell'arco di due anni compresa la ricomposizione finale e la restituzione all'uso agrario.

**CONSIDERATO** che, dal punto di vista dimensionale, l'area di ampliamento presenta le seguenti caratteristiche:

Falda acquifera	assente
Profondità di scavo	- 4 m (valore medio)
Modalità di scavo	Approfondimento diretto previo accantonamento terreno vegetale
Durata della cava	Anni 2
Volume di scavo (in banco)	Volume totale: m <sup>3</sup> 53.966 Terreno vegetale: m <sup>3</sup> 11.344 Volume netto: m <sup>3</sup> 42.622 Produzione media annua totale: 26.983 m <sup>3</sup> Produzione media annua netta: 21.311 m <sup>3</sup>
Uso del suolo	Seminativo semplice
Uso finale del suolo	Seminativo semplice
Risanamento	Ricollocazione del terreno vegetale

**VERIFICATO** che la previsione del vigente P.T.C.P. per l'area di ampliamento è "Ambiti di protezione idrogeologica (tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei)" di cui all'art. 8 delle N.T.A. che *"comprendono i suoli di particolare rilevanza per la tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie, in quanto caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni (vulnerabilità intrinseca) e/o da ricchezza di falde idriche (risorsa idrica).....Nelle zone di protezione idrogeologica ..... sono, comunque, vietati:*

.....  
- *la ricerca di acque sotterranee e l'escavazione di pozzi ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti;*

.....  
- *l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle vene di afflusso e la modifica dei caratteri ambientali e vegetazionali delle zone interessate da risorgive.";*

**DATO ATTO** che l'area di ampliamento della cava è in parte interessata dalla previsione di "buffer zones" della Rete Ecologica Provinciale che rappresentano le unità ecosistemiche interessate da zone agricole che ospitano particolari microambienti in situazioni di habitat critici. E' disciplinata

dall'art. 5.4 delle N.T.A. della Rete Ecologica che prevede: *“Gli obiettivi delle zone tampone sono la conservazione e l'implementazione del sistema di siepi, filari e frammenti naturali. In tali zone valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione:*

*- sono da evitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo (urbanizzazione diffusa; impianti di produzione di energia rinnovabile e cave qualora generano la perdita di considerevoli aree delle zone tampone) e di alto impatto (impianti industriali inquinanti e legati a un elevato carico trasportistico);*

**VALUTATO**, nello Studio Preliminare Ambientale, l'impatto potenziale dell'intervento di ampliamento per il quale si afferma: *“Non sono rilevati e rilevabili nel sito specifico beni storico-architettonici o insiemi di particolare valore..... A circa 700 m c'è l'Abbazia di Propezzano, ubicata in sponda destra del Fosso Sanguinetto, all'apice della dorsale che definisce la valle del fosso. Oltre ad essere molto lontana, la conformazione morfologica della valle tale per cui i due siti: Abbazia e cava non sono intervisibili. La morfologia dei versanti è tale per cui costituiscono ostacolo e danno ombra geometrica.”*

**DATO ATTO** che le componenti ambientali direttamente interessate dall'ampliamento della cava (che vengono, quindi, analizzate) sono: suolo e sottosuolo; ambiente idrogeologico; atmosfera; fauna e vegetazione;

**EVIDENZIATO** che nel paragrafo “Considerazioni conclusive” dello Studio Preliminare Ambientale, tenuto conto degli effetti valutati sulle componenti ambientali delle attività progettate, la stima qualitativa degli impatti di alcuni fattori sulle diverse componenti ambientali determina una incidenza definita “poco interessato” per atmosfera, suolo e sottosuolo, salute pubblica, rumori e viabilità mentre determina una incidenza definita “ininfluente” per Idrico, vegetazione e fauna e paesaggio. La conclusione a cui giunge lo studio è la seguente: *“Questo scenario che definisce la situazione attuale identifica un “turbamento” modesto in ambito locale e indifferente rispetto all'area vasta che non viene modificata dai lavori progettati.”;*

**CONSIDERATO** che il recupero ambientale dell'area di ampliamento sarà realizzato con le seguenti modalità: *“La coltivazione e le opere di risanamento ambientale sono realizzate in immediata sequenza con le fasi di coltivazione al fine di accelerare la ripresa vegetazionale della zona. L'operazione di rilascio prevede il riposizionamento del terreno vegetale asportato accantonato durante la fase di esercizio sulle superfici denudate..... L'intervento di recupero ambientale è mirato a reintrodurre nell'immediato il verde nelle zone per mitigare l'impatto del substrato nudo e riportare l'ambiente naturale simile e ben inserito nel contesto circostante.”;*

**VISTA** la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 6718 del 17/03/2023 nella quale si propone:

*“esprimere, relativamente all'ampliamento di una cava in località Trapannara del Comune di Morro d'Oro, parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che l'attività di cava e il successivo ripristino abbiano contenuti effetti sulle componenti ambientali oppure tali da essere limitati nel tempo.*

*Relativamente alla conformità dell'intervento al P.T.C.P., si ritiene che l'ampliamento della cava esistente sia CONFORME alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. nell'assoluto rispetto delle indicazioni dettate dallo strumento di pianificazione provinciale, relative alla tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie e alla permeabilità dei terreni. La presenza della previsione di una “buffer zone” della Rete Ecologica Provinciale può considerarsi non interferire nell'espressione del presente parere, sia perché interessa una ristretta e marginale parte dell'area di intervento e sia anche alla luce del risanamento ambientale finale della cava che ristabilisce le condizioni iniziali del suolo.*

*Si ritiene utile prescrivere che, al termine dei lavori di ripristino, l'area sia effettivamente coltivabile e recuperata ai fini agricoli ed abbia, se non migliorati, almeno gli stessi valori delle caratteristiche fisiche e fisico-chimiche esistenti. Resta inteso che non potrà insediarsi su di*

*essa qualsiasi attività in contrasto con la sopra richiamata normativa del P.T.C.P. che ammette solo le trasformazioni compatibili con l'attività agricola.”;*

## VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

**RITENUTO** che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

**DATO ATTO** che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**ATTESTATO**, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

**RILEVATO** che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

**VISTE :**

- la delibera di Consiglio n° 12 del 14.03.2023 avente ad oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI 2023. APPROVAZIONE.
- la delibera di Consiglio n° 14 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE -SETTORE 2.1: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025- APPROVAZIONE (ARTT. 170 E 174 TUEL)
- la delibera di Consiglio n° 15 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI
- ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI

SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.

- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014

**DATO ATTO** del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

**VERIFICATO** che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

## D E T E R M I N A

**RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

**ESPRIMERE**, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 6718 del 17/03/2023, parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che l'attività di cava e il successivo ripristino abbiano contenuti effetti sulle componenti ambientali oppure tali da essere limitati nel tempo;

**ESPRIMERE**, altresì, relativamente alla conformità dell'intervento al P.T.C.P., che l'ampliamento della cava esistente è CONFORME alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. nell'assoluto rispetto delle indicazioni dettate dallo strumento di pianificazione provinciale, relative alla tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie e alla permeabilità dei terreni. Si ritiene che la presenza della previsione di una "buffer zone" della Rete Ecologica Provinciale non interferisce nell'espressione del presente parere, sia perché interessa una ristretta e marginale parte dell'area di intervento e sia anche alla luce del risanamento ambientale finale della cava che ristabilisce le condizioni iniziali del suolo;

**PRESCRIVERE** che, al termine dei lavori di ripristino, l'area sia effettivamente coltivabile e recuperata ai fini agricoli ed abbia, se non migliorati, almeno gli stessi valori delle caratteristiche fisiche e fisico-chimiche esistenti. Resta inteso che non potrà insediarsi su di essa qualsiasi attività in contrasto con la sopra richiamata normativa del P.T.C.P. che ammette solo le trasformazioni compatibili con l'attività agricola.

Il funzionario P.O.  
Arch. Giuliano Di Flavio

**IL DIRIGENTE**  
**Ranieri Francesco**